

Lo schema di dpr sulla verifica dei progetti apre agli studi di ingegneria e ai professionisti

Validazione, l'incarico va in gara

In arrivo un ulteriore regolamento sui requisiti degli abilitati

DI ANDREA MASCOLINI

Affidamento in gara degli incarichi di validazione, possibilità di validare anche da parte di professionisti, società di ingegneria e società di professionisti, obbligo di polizza Rc professionale. Sono questi solo alcuni dei principali punti del provvedimento ministeriale messo a punto in attuazione dell'art. 30, comma 6, della legge Merloni. Il provvedimento dovrà essere integrato da un ulteriore regolamento tecnico che dovrà dettagliare i requisiti dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di verifica dei progetti. Intanto, come punto fondamentale va rilevato come per tutte le opere ordinarie (con esclusione di quelle della legge obiettivo) sarà consentito svolgere le verifiche sui progetti non soltanto ai cosiddetti organismi di tipo A (società di validazione) ma anche agli organismi di tipo B (uffici tecnici delle amministrazioni) e agli organismi di tipo C (professionisti, società di professionisti e società di ingegneria). Per quel che riguarda le amministrazioni dello stato, l'accreditamento quale organismo di ispezione di tipo B (ossia quello che opera internamente alla stazione appaltante per i propri progetti) dovrà essere effettuato tramite il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. È inoltre stabilito che il servizio tecnico centrale del

Chi può validare i progetti

Soggetti abilitati a svolgere l'attività di validazione dei progetti:

- a)** sopra i 20 milioni di euro: organismi di tipo B (unità tecniche delle p.a. accreditate ai sensi della norma Iso/lec 17020, ovvero, se affidate a terzi, organismi di tipo A (società di validazione) o di tipo C (professionisti, società di professionisti, società di ingegneria);
- b)** sotto i 20 milioni di euro: uffici tecnici delle amministrazioni, ovvero, se affidate a terzi, organismi di tipo A, di tipo C e progettisti non accreditati ma che dimostrino di non essere in situazione di incompatibilità e che abbiano una struttura interna dedicata alla validazione

Procedure di affidamento:

- se l'importo dell'incarico è oltre i 211 mila euro, secondo le procedure comunitarie di cui alla direttiva n. 2004/18/Ce con aggiudicazione al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- se l'incarico è al di sotto dei 211 mila euro la p.a. deve pubblicare un bando di gara, reso pubblico per 20 giorni, e affida con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Consiglio superiore dei lavori pubblici provveda altresì ad accertare la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000. Quando si tratterà di una verifica affidata a soggetti terzi rispetto all'amministrazione vi sarà però una sensibile differenza: per le verifiche relative a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro sarà possibile utilizzare soltanto gli organismi di tipo A e C regolarmente accreditati, mentre al di sotto di questa soglia potranno ricevere incarichi anche liberi pro-

fessionisti, studi associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti di progettisti e consorzi stabiliti. In questo secondo caso i progettisti dovranno però avere la certificazione di qualità tranne che per opere di modesto importo, aver costituito una struttura interna dedicata alla verifica dei progetti, dimostrare di non essere in situazione di incompatibilità sul singolo progetto da verificare, nonché di non aver intrattenuto nei tre anni precedenti rapporti professionali con il progettista di cui si verificano gli elaborati



Ugo Martinat

(ma anche nei tre anni successivi). Dal punto di vista delle procedure di affidamento al di sopra della soglia comunitaria dei 211 mila euro si utilizzeranno le procedure comunitarie (è citato il dlgs 157/95, ma sarebbe meglio correggere il riferimento citando almeno le direttive 2004/17 e 18). Per la partecipazione alle gare (fatturato globale e avvenuto svolgimento di servizi di verifica), in analogia con quanto già previsto per gli affidamenti di servizi di ingegneria, l'articolo prevede altresì una fase transitoria di tre anni in cui, per i re-

quisiti di fatturato e di servizi effettuati, si può fare riferimento anche ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Sotto soglia si procederà con un bando reso noto almeno 20 giorni prima, scegliendo fra almeno tre offerte. Per quel che riguarda i corrispettivi il regolamento richiama la tabella B6 del dm 4 aprile 2001, richiamo che dovrebbe essere applicato su tutto il territorio nazionale in maniera da garantire omogeneità di applicazione in ogni regione. Per quel che riguarda l'ambito dell'attività di validazione il regolamento

chiede di tenere conto della necessità di prendere in considerazione affidabilità, completezza, adeguatezza, leggibilità, coerenza, ripercorribilità e compatibilità della documentazione progettuale. Il tutto dovrà avvenire in contraddittorio con il progettista e contestualmente allo svolgimento della progettazione. Tutta l'attività di verifica si chiuderà con la formale validazione del progetto a cura del responsabile del procedimento. Prevista anche una polizza Rc professionale estesa al danno dell'opera. (riproduzione riservata)

ItaliaOggi pubblica lo schema di regolamento per la verifica dei progetti (articolo 30 comma 6 della legge 1 febbraio 1994 n. 109 come modificata dall'articolo 7 della legge 1 agosto 2002 n. 166)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina la materia della verifica dei progetti di cui all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge stessa.

2) Le regioni anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati, applicano le disposizioni del presente regolamento nelle materie non oggetto della propria potestà legislativa esclusiva o concorrente a norma dell'articolo 117 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio

La norma andrà nel codice appalti

1953, n. 62, le regioni a statuto ordinario e gli enti regionali da queste finanziati applicano altresì le restanti disposizioni del presente regolamento fino a quando non avranno legiferato in materia o adeguato la propria legislazione in conformità ai principi desumibili dalla legge.

ARTICOLO 2

Finalità della verifica

1) La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati.

2) La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'art. 9, accertata in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la minimizzazione dei rischi di introduzione di vizi e di contenzioso;
- c) la congruità del quadro

economico in tutti i suoi aspetti;

d) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

e) la possibilità effettiva di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

f) i presupposti per la durata dell'opera nel tempo;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

ARTICOLO 3

Accreditamento

1) Per le attività di verifica sono organi di accreditamento, per gli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea Uni Cei En Iso/lec 17020, e per gli organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (Ea).

2) Un'apposita commissione centrale permanente, istituita presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, cui partecipano anche i rappresentanti del ministero delle attività produttive, del ministero della giustizia, del ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ministero per i beni e le attività culturali, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché i rappresentanti delle regioni, propone apposito regolamento tecnico, da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare il funzionamento omogeneo, coordinato e trasparente delle attività e delle procedure di accreditamento per gli organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000.

Ai lavori della commissione centrale permanente, limitatamente alla redazione del regolamento tecnico, partecipano, a titolo consultivo, anche un rappresentante degli enti

partecipanti all'European cooperation for accreditation (Ea), un rappresentante di ciascun consiglio nazionale delle categorie professionali interessate e un rappresentante delle organizzazioni nazionali di categoria di settore.

3) Ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzamento e controllo sugli organi di accreditamento, sugli organismi di ispezione di tipo A, B e C, sugli organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000, gli organi di accreditamento devono dare comunicazione alla commissione centrale permanente dei soggetti accreditati come organismi di ispezione di tipo A, B e C e dei soggetti certificati con un sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000. La comunicazione è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica.

4. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 definisce il corrispettivo dovuto agli organi

Progetti, sistemi interni di controllo di qualità

segue da pag. 59

di accreditamento, agli organismi di ispezione di tipo A, B e C, agli organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000, per l'espletamento delle loro attività. Il regolamento tecnico definisce, altresì, i diritti dovuti alla commissione centrale permanente per le attività di indirizzo e controllo.

5. Fino all'emanazione del regolamento tecnico di cui al comma 2 non è necessaria la comunicazione di cui al comma 3 e l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea Uni En Iso/Iec 17020 e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000, sono rilasciati rispettivamente dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (Ea) e dagli organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation. (Ea).

ARTICOLO 4

Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione

1) La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge.

2) Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea Uni En Iso/Iec 17020, quale organismo di ispezione di tipo B.

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) l'unità tecnica di cui alla lettera a);

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore a 5.000.000 di euro per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

3) Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:

a) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, un sistema coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000;

b) per l'attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.

4. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici dell'amministrazione sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno di cui al precedente comma 3)

5. Ferme restando le competenze del ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea Uni En Iso/Iec 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norme Uni En Iso 9001/2000.

6. Per le finalità di cui al comma 5, gli organismi di diritto pubblico e le amministrazioni pubbliche possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (Ea) e da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (Ea).

ARTICOLO 5

Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione

1) Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge, la stazione appaltante, per il tramite del responsabili

Verifica affidata a ingegneri e architetti

procedurale tra le attività ispettive e altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 7 del presente regolamento, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici potrà accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma Uni En Iso 9001/2000.

2) Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro per opere puntuali e inferiore a 5.000.000 di euro per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 lettere d), e), f), g), e g-bis) della legge sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma Uni En Iso 9001/2000 e dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 3 comma 3 del regolamento.

3) Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente a oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 7.

ARTICOLO 6

Disposizioni generali

1) Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla tabella B6 del decreto del ministero della giustizia e del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti, in caso di verifica eseguita attraverso strutture esterne all'amministrazione. In caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche dell'amministrazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, al personale di-

pendente spetta un compenso, rapportato alla predetta tabella B6, nella misura individuata da ogni stazione appaltante.

2) L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni all'amministrazione, è affidata unitariamente.

3) Il responsabile del procedimento, nel bando e nella lettera di invito, individua, secondo quanto previsto ai successivi articoli 9 e 10, le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.

4) Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.

5) L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.

6. Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli se-

rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti terzi. I predetti organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma Uni En Iso 9001/2000, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (Ea); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste nel regolamento tecnico di cui all'articolo 3, comma 2 in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e

guenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi, sempre che l'importo stimato complessivo per l'attività di verifica risulti inferiore alla soglia prevista dall'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 14.

ARTICOLO 7

Requisiti per la partecipazione alle gare

Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento delle attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa rifer-

Appalti di servizi, ago della bilancia è il prezzo

rimiento alla suddivisione in classi di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143)

2) Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo e il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.

3) Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individuale, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un ingegnere o architetto, dotato di laurea specialistica, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 11 comma 7 del presente regolamento.

4) Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge che siano nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b) del presente regolamento. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al 50%, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10% dei requisiti stessi.

5) Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

6) Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, alla commissione

centrale permanente e agli organi di accreditamento.

ARTICOLO 8

Procedure di gara

1) In caso di appalto di servizi avente a oggetto attività di verifica di importo stimato pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, ovvero per i ministeri alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi per autorità governative centrali, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 per i soggetti aggiudicatari operanti nei settori speciali.

2) In caso di appalto di servizi avente a oggetto attività di verifica di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, ovvero per i ministeri alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi per autorità governative centrali, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, può procedere all'affidamento previo bando reso noto trami-

te pubblicità per almeno venti giorni, con le modalità di cui all'articolo 80, commi 5 e 6, del dpr 554/99, previa valutazione di almeno tre offerte di soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 7; ove non pervengano un numero sufficiente di offerte, il bando è ripubblicato e può procedersi all'affidamento indipendentemente dal numero di offerte ricevute.

Per gli appalti di servizi aventi a oggetto attività di verifica di importo inferiore a 20.000 euro, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, può invitare alla procedura di affidamento non meno di tre soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e concorrenza.

3) L'affidamento degli appalti di servizi di cui ai precedenti commi, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi:

- a) prezzo del servizio;
- b) esperienze professionali del gruppo di verifica specifiche nel servizio;
- c) caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni.

4) Per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi di cui al comma 1, avente a oggetto la

verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 55 del dpr 554/99, di cui fa parte il responsabile del procedimento.

5) Dell'avvenuto affidamento dell'incarico di verifica è data pubblicità.

ARTICOLO 9

Criteri generali della verifica

1) Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità; intendendosi per:

a) affidabilità:
1) verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

2) verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche,

architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza:

1) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

2) verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

3) verifica dell'esautività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4) verifica dell'esautività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

5) verifica dell'esautività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6) verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1) verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcola-

Contenuti coerenti per le relazioni

zioni effettuate;

3) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- a) inserimento ambientale;
- b) impatto ambientale;
- c) funzionalità e fruibilità;
- d) stabilità delle strutture;
- e) topografia e fotogrammetria;
- f) sicurezza delle persone connesse agli impianti tecnologici;
- g) igiene, salute e benessere delle persone;
- h) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- i) sicurezza antincendio;
- j) inquinamento;
- k) durabilità e manutenibilità;
- l) coerenza dei tempi e dei costi;
- m) sicurezza e organizzazione del cantiere.

ARTICOLO 10

Verifica della documentazione

1) La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali, previsti dal dpr 554/99, per ciascun livello della progettazione.

2) Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafi-

che e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1) le specifiche esplicitate dal committente;

2) le norme cogenti;

3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

4) le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa farlo riferire alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che

ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; si deve verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;

4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

Verifica, serve la polizza di responsabilità civile

segue da pag. 61

6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7) le misure delle opere compiute siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

8) i totali calcolati siano corretti;

9) il computo metrico estimativo e il capitolato speciale di appalto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'aggiudicatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della legge;

10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;

11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del dpr 554/99;

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

ARTICOLO 11

Estensione del controllo e momenti della verifica

1) Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

2) Le verifiche, come indicate agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dall'amministrazione committente in relazione alla natura e/o alla complessità dell'opera.

3) In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo «a campione» o «a comparazione».

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica, di cui al successivo articolo 12 comma 1, deve accertare, altresì, l'avvenuta attestazione del direttore dei lavori di cui all'articolo 71 comma 1 lettere a), b) e c) del dpr 554/99. Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

ARTICOLO 12

La validazione

1) La validazione del progetto

posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.

2) In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.

3) Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

ARTICOLO 13

Le responsabilità

1) Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 9 e 10, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

2) Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente regolamento e dal contratto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi cinque anni dalle attività di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde economicamente nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 14 e, in caso di colpa grave, lo stesso è sottoposto alle responsabilità previste dall'ordinamento di appartenenza.

3) La validazione del progetto di cui all'articolo 12 obbliga il concorrente che partecipa alla gara, per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici, agli adempimenti di cui all'articolo 17, comma 2, del dpr 554/99 e non lo esime dalle conseguenti responsabilità.

ARTICOLO 14

Le garanzie

1) Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile

professionale, estesa al danno all'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

1) non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori;

2) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 10% dell'importo dei lavori;

b) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto.

2) Il premio relativo a tale

Beni culturali, non solo ingegneri

copertura assicurativa, per i soggetti interni, è a carico dell'amministrazione di appartenenza, che vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto; il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

ciascuna amministrazione, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

ARTICOLO 16

Verifiche dei progetti relativi ai lavori riguardanti i beni culturali

1) Per i progetti relativi ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, di cui all'articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le disposizioni del predetto decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2) Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore a 5.000.000 di euro, il responsabile del procedimento provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi:

a) nei casi di interventi su beni mobili o superfici architettoniche decorate;

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni immobili:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di architetto o ingegnere, dotato di laurea specialistica, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

c) nei casi di lavori di scavo archeologico:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del pro-

getto.

3) Alle procedure di affidamento dell'attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

4. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.

ARTICOLO 17

Abrogazione di norme

1) A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 46, 47, 48 e 49 del dpr 554/99, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18.

ARTICOLO 18

Disposizioni transitorie

1) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato il progetto da porre a base di gara; alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del dpr 554/99.